

COMUNI INFERIORI A 15.000 ABITANTI

Fascia di popolazione dei comuni in base ai risultati del censimento del 2011		Numero di candidati in lista	
da un minimo di		a un massimo di	
Comuni sino a 3.000 abitanti (*)	7	10	
Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti (*)	9	12	
Comuni da 10.001 a 15.000 abitanti [articoli 37, comma 1, e 71, comma 3, del d.lgs. n. 267/ 2000]	12	16	

COMUNI SUPERIORI a 15.000 abitanti

in base ai risultati del censimento del 2011		Numero di candidati in lista	
da un minimo di		a un massimo di	
Comuni da 15.001 a 30.000 abitanti	11	16	
Comuni da 30.001 a 100.000 abitanti non capoluoghi di provincia	16	24	
Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti e Comuni capoluoghi di provincia con meno di 100.000 abitanti	21	32	
Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti	24	36	
Comuni da 500.001 a 1.000.000 di abitanti	27	40	
Comuni con oltre 1.000.000 di abitanti	32	48	

Prospetto esemplificativo di una corretta determinazione della proporzione delle rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, a norma della legge 23 novembre 2012, n. 215

Fascia di popolazione del comune (*)	Numero dei consiglieri da eleggere	Numero minimo dei candidati della lista stabilito dalla legge	Determinazione del numero dei candidati
	e numero massimo		corrispondente a quello MINIMO
	dei candidati di ogni lista determinato dalla legge	2/3 o 3/4	di ogni lista con eventuale arrotonda-mento (1)

Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti	48	2/3	32
Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti	40	2/3	26,66 = 27
Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti	36	2/3	24

Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e comuni capoluogo di provincia	32	2/3	21,33 = 21
Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti	24	2/3	16
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	16	2/3	10,66 = 11
Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti	16	3/4	12
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	12	3/4	9

Prospetto esemplificativo di una corretta determinazione della proporzione delle rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, a norma della legge 23 novembre 2012, n. 215

Quote di genere determinate sul numero MASSIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare ⁽²⁾		Quote di genere determinate sul numero MINIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare ⁽²⁾	
2/3	1/3	2/3	1/3
32	16	21,33 = 21	10,66 = 11
26,66 = 26	13,33 = 14	18	9
24	12	16	8
21,33 = 21	10,66 = 11	14	7
16	8	10,66 = 10	5,33 = 6
10,66 = 10	5,33 = 6	7,33 = 7	3,66 = 4
10,66 = 10	5,33 = 6	8	4
8	4	6	3

(2) Nel calcolo delle quote di genere (2/3 e 1/3) all'interno di ogni lista, in presenzadi decimali nel numero di candidati del sesso meno rappresentato (1/3), l'arrotondamentosi effettua *sempre* all'unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia *inferiore* a 50 centesimi [articoli 71, comma 3-bis, e 73, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n.267/2000, alle pagine186 e 190]; il numero del genere più rappresentato (2/3) viene quindi determinato senzatenere conto della sua parte decimale.

Numero minimo e massimo di elettori che possono sottoscrivere una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati in relazione alla fascia demografica del comune

Fascia di popolazione dei comuni in base ai risultati del censimento del 2011		Numero di elettori sottoscrittori	
da un minimo di		a un massimo di	
Comuni da 1.000 a 2.000 abitanti	25	50	
Comuni da 2.001 a 5.000 abitanti	30	60	
Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti	60	120	
Comuni da 10.001 a 20.000 abitanti	100	200	
Comuni da 20.001 a 40.000 abitanti	175	350	
Comuni da 40.001 a 100.000 abitanti	200	400	
Comuni da 100.001 a 500.000 abitanti	350	700	
Comuni da 500.001 a 1.000.000 di abitanti	500	1.000	
Comuni con oltre 1.000.000 di abitanti	1.000	1.500	